

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 1948

(5<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione):

« Disposizioni in materia di ricorrenze festive » (N. 75). — *Oratori*: Presidente, Montagnani *relatore*, Minio, Riccio, Terracini, Romita, Boggiano Pico, Ruini, Fantoni, Bubbio, Bergamini, Bisori . . . . . Pag. 15

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Lepore, Lodato, Marani, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Montagnani, Raffainer, Riccio, Rizzo, Romita, Ruini, Sacco e Terracini.

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di ricorrenze festive ».** (N. 75).

MONTAGNANI, *relatore*. Rileva anzitutto che il disegno di legge prevede la suddivisione

delle ricorrenze festive nelle tre categorie delle « feste nazionali », dei « giorni festivi a tutti gli effetti civili » e delle « solennità civili », senza indicare le caratteristiche che differenziano le suddette categorie.

Tali caratteristiche sono elencate nella relazione che accompagna il disegno di legge, ma, poichè nella raccolta delle leggi la relazione non sarà inserita, gli sembra opportuno includere la definizione delle categorie nel testo del disegno di legge, in modo che l'articolo 1 potrebbe così iniziare: « Le ricorrenze festive si suddividono in feste nazionali, giorni festivi a tutti gli effetti civili e solennità civili.

Nelle feste nazionali si celebrano ricorrenze ed avvenimenti di particolare importanza che hanno avuto notevole ripercussione nella vita della Nazione.

Dette feste comportano l'orario festivo intero e l'obbligo di imbandieramento ed illuminazione degli edifici pubblici.

Nei giorni festivi a tutti gli effetti civili si osserva l'orario festivo completo e non possono compiersi atti aventi speciali effetti giuridici e che determinate disposizioni di legge vietano di compiere nei giorni festivi. Non si fa luogo all'imbandieramento ed all'illuminazione degli edifici pubblici.

Nelle solennità civili si celebrano ricorrenze che, pur avendo un alto significato per la Nazione, perchè si riferiscono a fatti o date di notevole importanza, non sono però considerate tali da portare alla completa sospensione dell'attività lavorativa ed alla preclusione di atti aventi speciali effetti giuridici.

In tali giorni si osserva nei pubblici uffici l'orario ridotto e sono obbligatori l'imbandieramento e l'illuminazione degli edifici pubblici ».

Osserva che l'articolo 1 del disegno di legge prevede due feste nazionali e, precisamente,

il 4 novembre, anniversario della vittoria della guerra 1915-1918, e il 2 giugno, festa della Repubblica.

In linea di principio gli sembrerebbe più opportuno, così come avviene negli altri paesi, che la festa nazionale fosse una sola, e che per l'Italia si celebrasse il 2 giugno.

In linea subordinata, e qualora si volesse accedere al principio della pluralità delle feste nazionali, riterrebbe indispensabile includervi anche il 25 aprile, anniversario della liberazione, poichè questo giorno rappresenta il punto di arrivo della ultraventennale lotta del popolo italiano contro la dittatura fascista e al tempo stesso il punto di partenza di tutta la successiva storia italiana, che ha reso possibile l'evento del 2 giugno.

D'altra parte l'inserire il 25 aprile nella categoria dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, come prevede il disegno di legge in esame, potrebbe assumere l'aspetto di una diminuzione dell'importanza di tale ricorrenza, in quanto per gli anni 1946 e 1947 fu dichiarata festa nazionale, giusta l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185 e l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 208.

Per quanto riguarda la ricorrenza del 2 giugno, gli sembra necessario mantenere la data fissa e non trasferirla alla prima domenica di quel mese, poichè questa trasposizione potrebbe assumere il significato di una inesistente continuità con lo Statuto Albertino.

Esprime la sua meraviglia nel trovare inserita nella categoria delle solennità civili la data del 21 aprile, Natale di Roma.

Considerando che il ripristino di tale ricorrenza, divenuta impopolare perchè ne fu a suo tempo imposta la celebrazione dal fascismo come festa del lavoro in sostituzione del tradizionale 1º maggio, potrebbe causare risentimento nelle classi lavoratrici, ritiene che questa data sia da cancellarsi dall'elenco delle ricorrenze festive.

Gli appare legittima la richiesta del senatore Riccio di inserire tra le solennità civili il 28 settembre, prima delle quattro giornate insurrezionali di Napoli, poichè esse, oltre a segnare l'inizio della lotta di liberazione, diedero al popolo italiano l'esempio che le forze popolari potevano scacciare un esercito invasore, anche

se agguerrito e fortemente organizzato; a testimonianza di tanto eroismo sta il conferimento delle medaglie d'oro alla città di Napoli e alla memoria dello scugnizzo Capuozzo.

Passando alla ricorrenza del 20 settembre, data della liberazione di Roma, ricorda che tale festività, istituita nel 1895 su proposta dell'onorevole Vischi, non fu abolita, come taluno crede, dal Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, ma da un disegno di legge presentato da Mussolini ed approvato dalle Camere nel dicembre 1930, nonostante la debole critica tentata dall'onorevole Ezio Garibaldi; nella relazione, che l'accompagnava, si giustificava tale soppressione affermando che il 20 settembre aveva perso il significato di riconsacrazione annuale del diritto dell'Italia alla propria capitale, essendo stata la questione romana definitivamente chiusa col Trattato Lateranense, e che la sua celebrazione, essendo scelta da alcune associazioni e partiti per proclamare la loro avversione alla fede religiosa dell'enorme maggioranza degli italiani, tendeva più a dividere che ad unire l'anima nazionale.

Con lo stesso disegno di legge, data la politica clericale perseguita dal Governo fascista, era proposta l'inclusione tra le solennità civili della data dell'11 febbraio, anniversario della stipulazione dei Patti Lateranensi.

Afferma che, invece, la data del 20 settembre ha per tutti gli italiani un significato profondamente radicato e che è inesatta l'affermazione secondo cui la questione romana si sarebbe conclusa nel 1929, poichè storicamente è terminata nel 1870, in quanto, con l'annessione di Roma all'Italia, cessavano, sia sul terreno nazionale che nel campo dei rapporti internazionali, tutti quei motivi di dubbio e di incertezza, che avevano fino ad allora messo in discussione l'esistenza medesima del nuovo Stato italiano e la sua integrità territoriale. Lo stesso Governo fascista non poté modificare questa situazione, poichè la legge delle Guarentigie, unilateralmente respinta dal Vaticano, ammetteva già sostanzialmente la sovranità del Pontefice su quei palazzi e terreni che la Chiesa si decideva ad accettare poi da Mussolini.

La novità del 1929 è la stipulazione del Concordato, ma non gli sembra che questa innovazione mussoliniana offra motivi speciali

di celebrazione, in quanto essa introduceva degli elementi di divisione e di turbamento nella società italiana, di cui si vedono attualmente i risultati.

Rileva che il 20 settembre 1870 la coscienza religiosa dei cattolici italiani non si sentì offesa altro che nei suoi strati più arretrati, i quali consideravano il raggiungimento stesso dell'unità italiana come un'offesa alla religione, mentre l'enorme maggioranza, con la fine del potere temporale dei Papi, comprese come terminava anche la possibilità di un continuo intervento straniero nella nostra vita politica e che si compiva la riconciliazione delle masse cattoliche con la nuova realtà democratica.

In considerazione che fino al 1930 la data del 20 settembre è stata sempre celebrata in questo senso, gli sembra giusta ed opportuna la richiesta di ripristinare il 20 settembre quale solennità civile, e gli appare necessario eliminare dalle ricorrenze festive la data dell'11 febbraio, quale residuo delle imposizioni fasciste.

Gli sembra infine opportuna la soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge, poichè la non applicazione alla festività del 4 novembre 1948, per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, delle disposizioni di cui all'articolo 3, non risulta accettata alle organizzazioni sindacali direttamente interessate.

MINIO. Pone la questione pregiudiziale osservando che, poichè il disegno di legge riguarda questioni interessanti i lavoratori, esso è di competenza della Commissione del lavoro.

RICCIO, *segretario*. Fa osservare che, secondo quanto disposto dall'articolo 66 del Regolamento del Senato, la questione pregiudiziale, come la sospensiva, può essere posta solo prima dell'apertura della discussione.

TERRACINI. Ritiene che non si possa ancora considerare aperta la discussione, poichè è stato ascoltato solo il relatore, che fornisce l'«oggetto» della discussione.

PRESIDENTE. Si dichiara d'accordo con il senatore Terracini. Tuttavia invita il senatore Minio a non insistere nella sua pregiudiziale, salvo a riproporre le ragioni su cui essa si fonda in sede di discussione dell'articolo 6.

MINIO. Ritira la questione pregiudiziale.

ROMITA. Si dichiara d'accordo con il relatore sulla necessità di precisare nel testo

della legge le caratteristiche ed i requisiti delle categorie di ricorrenze festive, nonché sul principio della unicità della festa nazionale nella data del 2 giugno.

Si dichiara inoltre favorevole alla inserzione tra le solennità civili del 28 settembre ed insiste sulla sua proposta, già formulata nella seduta della Commissione del 22 settembre, di ripristinare la celebrazione dell'anniversario del 20 settembre, facendo notare che questa data rappresenta, col coronamento dell'indipendenza nazionale, la conclusione di un lungo ciclo storico, già vagheggiato nei secoli precedenti e portato sul terreno della realtà politica sin da moti del 1821, e giunto infine a compimento attraverso il travaglio dei migliori tra gli italiani.

BOGGIANO PICO. Osserva al senatore Montagnani che, storicamente, la « Questione Romana » non fu conclusa con l'ingresso per Porta Pia delle truppe italiane il 20 settembre 1870.

La « Questione Romana » propriamente detta, e cioè il dissidio aperto tra lo Stato italiano e la Santa Sede, cominciò dopo avvenuta l'occupazione militare di Roma per opera dell'Esercito italiano, e cioè il 21 settembre, quando fu firmato l'armistizio tra il comandante dell'Esercito italiano, generale Cadorna, e quello delle truppe pontificie, generale Kanzler.

« Armistizio », secondo il diritto internazionale, significa sospensione delle ostilità e dà origine ad una situazione transitoria, che non può cessare se non con la ripresa della guerra guerreggiata o con la conclusione della pace tra i belligeranti. Le ostilità non furono riprese e, per giungere al trattato di pace, si dovette attendere sino all'11 febbraio 1929.

Rileva che non poteva e non potè essere considerato come atto giuridicamente conclusivo della guerra del 1870 la legge sulle prerogative del Pontefice, conosciuta col nome di « Legge delle Guarentigie », poichè, sebbene comunicata dal Governo italiano alle potenze straniere, questa non fu mai accettata dalla Santa Sede che ripetè più volte le sue proteste per l'occupazione di Roma.

La definizione della questione si ebbe solo col Trattato dell'11 febbraio 1929, che costituisce il primo e fondamentale atto dei Patti lateranensi.

Gli sembra pertanto che la data del 20 settembre, essendo stata superata con la conclusione del Trattato predetto, non può storicamente e giuridicamente essere considerata come risolutiva della « Questione Romana ». Aggiunge, a proposito delle osservazioni del senatore Romita, che, essendo a tutti noto il carattere assunto in passato dalla celebrazione della ricorrenza del 20 settembre, cioè come affermazione di ostilità e di avversione contro la Chiesa ed il suo Capo, gli sembra che, essendo stata, proprio per volontà di questo, rimossa la ragione dell'antico dissidio, il proposito di concordia, che è nei voti di tutto il popolo italiano, debba suggerire di eliminare le ragioni e le occasioni di far risorgere sorpassati dissensi.

Si dichiara quindi contrario alla proposta di ripristinare l'inclusione della ricorrenza del 20 settembre tra le solennità civili e favorevole al mantenimento della ricorrenza anniversaria dei Patti lateranensi nel novero di esse.

RUINI. Ritenendo necessaria la riduzione, quanto più vasta possibile, delle solennità, è d'avviso di eliminare l'intera categoria delle solennità civili, poichè l'unica festività che gli sembra dovrebbe restare, tra quelle comprese in tale categoria, cioè il 25 aprile, è inserita anche tra i giorni festivi a tutti gli effetti civili.

Non crede d'altrove che i lavoratori possano considerarsi lesi nei loro diritti da una riduzione del numero delle festività, non esistendo patti sindacali che stabiliscano l'orario ridotto per un determinato numero di giorni.

FANTONI. Dichiarò di essere anch'egli favorevole al riconoscimento di un'unica festa nazionale ed esprime il desiderio che siano abolite, ad esclusione dell'11 febbraio, tutte le solennità civili, allo scopo di evitare le dannose conseguenze economiche che deriverebbero dalla perdita di ore di lavoro.

In considerazione del significato anticlericale che talvolta è stato dato in passato alla ricorrenza del 20 settembre, si dichiara inoltre contrario alla proposta del senatore Romita.

RICCIO. Concorda con il relatore per la specificazione, nel testo della legge, della differenziazione tra le diverse categorie di festività.

Pur essendo favorevole al mantenimento delle solennità civili elencate nel progetto, desidererebbe che la loro osservanza non comportasse astensione dal lavoro.

Dichiara di aderire alle considerazioni fatte dal senatore Boggiano Pico, e pertanto è per il mantenimento, come solennità civile, dell'anniversario dell'11 febbraio, e per il non inserimento di quello del 20 settembre.

Insiste inoltre nella proposta, già formulata nella seduta della Commissione del 22 settembre, di includere tra le solennità civili la data del 28 settembre, affermando che le storiche quattro giornate napoletane rappresentano l'inizio della lotta per la liberazione di tutto il Paese, e ringrazia il relatore per aver aderito alla proposta con lo stesso spirito e lo stesso sentimento con cui egli l'ha fatta.

BUBBIO. Ritiene necessario che la legge, per evitare spese, stabilisca solo l'imbandieramento e non l'illuminazione degli edifici pubblici, e si dichiara d'accordo con il senatore Riccio per quanto riguarda la non astensione dal lavoro nelle solennità civili.

Riferendosi all'esempio della Repubblica Francese, che riconosce la sola ricorrenza della presa della Bastiglia (14 luglio) come festività nazionale, si pronuncia per il riconoscimento di una sola festa nazionale, nell'anniversario del 2 giugno.

Ritiene inoltre che, poichè l'unità nazionale fu realmente raggiunta non il 20 settembre 1870, ma il 4 novembre 1918, questa data sia posta tra le festività non come « anniversario della Vittoria della guerra 1915-1918 », ma come « giorno dell'unità nazionale », anche perchè si celebri in esso l'italianità dei territori oggi sottratti alla Patria.

BERGAMINI. Dichiarò di essere d'accordo con il senatore Romita sull'inserimento tra le solennità civili della data del 20 settembre, poichè questa, più che la fine del potere temporale, sta a significare la realizzazione di Roma capitale d'Italia. così come già nel 1861, pochi giorni prima della morte, l'aveva vagheggiata il conte di Cavour.

Ricorda poi che la data del 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America, fu riconosciuta come solennità civile per rivendicare

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

5ª RIUNIONE (30 settembre 1948)

la nazionalità italiana di Cristoforo Colombo in polemica con la Spagna, che attribuiva a sè l'onore di aver dato i natali al navigatore.

TERRACINI. Mette in rilievo che, mentre la festività dell'11 febbraio è stata imposta d'autorità, quella del 20 settembre ha carattere popolare: un sintomo è costituito dalla circostanza che quasi ogni città e ogni borgo d'Italia ha la sua « via XX settembre », rimasta tale anche dopo l'abolizione della festività nel 1930.

Tuttavia, per giungere a un compromesso, egli propone l'alternativa o di inserire ambedue le ricorrenze tra le solennità civili, o di eliminarle entrambi, di guisa chè le due esigenze contrapposte a cui esse rispondono si equilibrino vicendevolmente mediante la loro contemporanea presenza o assenza.

MONTAGNANI, *relatore*. Riferendosi alla proposta del senatore Riccio di celebrare le solennità civili senza riduzione dell'orario di lavoro, fa presente che per consuetudine i lavoratori in quei determinati giorni rispettano l'orario ridotto.

PRESIDENTE. Riepilogando la discussione, afferma che una più razionale sistemazione e definizione delle tre categorie delle festività gli sembra opportuna per evitare il richiamo a disparate disposizioni legislative, che d'altronde restano in vigore solo parzialmente.

Ritiene che sia da approvare l'orientamento prevalente nella Commissione, che mira a ridurre il più possibile il numero delle festività, ed è favorevole a fissare una unica festa nazionale, scegliendo quella del 2 giugno.

Quanto alla proposta di ripristinare come solennità civile la data del 20 settembre, facendo espresso richiamo all'articolo 7 della Costituzione, secondo cui i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti lateranensi, rileva come il suo accoglimento sarebbe politicamente inopportuno e anacronistico, in quanto darebbe rilievo ad una data superata dal successivo svolgersi degli eventi.

Inoltre ricorda che la celebrazione del 20 settembre era sempre stata considerata come un'occasione per manifestazioni a carattere anticlericale; ripristinare oggi tale festività

significherebbe violare lo spirito dell'articolo 7 della Costituzione e rinnovare la possibilità di dissidi e di contrasti che è invece augurabile siano evitati; per cui volerlo instaurare realmente in Italia la pace religiosa non si può domandare il ripristino della festività del 20 settembre.

Afferma quindi di essere fermamente contrario alla proposta in questione, e favorevole invece al mantenimento dell'11 febbraio come solennità civile, dato l'esplicito riconoscimento che dei Patti lateranensi viene fatto nella Costituzione.

Dichiarata chiusa la discussione generale, mette poi in discussione l'articolo 1 del disegno di legge.

RUINI. Propone di dividere l'articolo 1 del disegno di legge in 4 articoli.

Presenta quindi il seguente testo dell'articolo 1, concordato con il senatore Terracini: « Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale ».

PRESIDENTE. Pone in votazione l'articolo 1 nel testo presentato dal senatore Ruini.

BERGAMINI. Dichiaro di astenersi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Legge quindi l'articolo 2 nel testo dell'emendamento presentato dal senatore Ruini, con l'accoglimento della dizione: « 4 novembre: giorno della unità nazionale », proposta dal senatore Bubbico:

« Sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell'anno;
- il giorno dell'Epifania;
- il giorno della festa di S. Giuseppe;
- il 25 aprile: anniversario della liberazione nazionale;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il giorno dell'Ascensione;
- il giorno del *Corpus Domini*;
- il 1º maggio: festa del lavoro;
- il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo;

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

5ª RIUNIONE (30 settembre 1948)

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;  
 il giorno di Ognissanti;  
 il 4 novembre: giorno della unità nazionale;  
 il giorno della festa della Immacolata Concezione;  
 il giorno di Natale;  
 il giorno 26 dicembre ».

Lo pone in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Pone in discussione la lettera c) dell'articolo 1 del testo governativo, riferentesi alle solennità civili.

RUINI. Propone di sopprimere l'intera categoria delle solennità civili.

PRESIDENTE. Mette in votazione l'emendamento soppressivo Ruini.

(*Non è approvato*).

Pone ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore per escludere l'anniversario dal 21 aprile dall'elenco delle solennità civili.

(*È approvato*).

Mette ai voti la proposta del relatore di escludere dalle solennità civili la data del 25 aprile, essendo già compresa tra i giorni festivi a tutti gli effetti civili.

(*È approvata*).

Pone ai voti la proposta del senatore Bisori di escludere dall'elenco delle solennità civili l'8 maggio, anniversario della Vittoria in Europa.

(*È approvata*).

Mette ai voti la proposta del relatore di sopprimere dalle solennità civili la celebrazione dell'anniversario della dichiarazione di guerra 1915-1918, 24 maggio.

(*È approvata*).

Pone ai voti la soppressione del 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America, come solennità civile, proposta dal senatore Molè Salvatore.

(*È approvata*).

Pone ai voti l'emendamento presentato dal senatore Riccio per la inclusione tra le solennità civili del 28 settembre, anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

BUBBIO. Dichiaro che si asterrà, non perchè sia avverso alla celebrazione delle 4 giornate di Napoli, ma perchè pensa che con lo stesso criterio si dovrebbero celebrare anche le 5 giornate di Milano e le 10 di Brescia.

RUINI. Tiene ad affermare di essere assolutamente contrario al riconoscimento del 28 settembre come solennità civile, perchè contrasta con la inderogabile necessità di ridurre il numero delle ricorrenze festive.

BISORI. Dichiaro di astenersi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Mette in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'anniversario del 20 settembre, presentato dal senatore Romita.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Propone come primo comma dell'articolo 3 il seguente emendamento: « Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: ».

Lo mette in votazione.

(*È approvato*).

Mette ai voti il resto dell'articolo e cioè il mantenimento fra le solennità civili del: « l'11 febbraio, anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede ».

TERRACINI. Dichiaro di votare contro, non essendo stata approvata l'inclusione della data del 20 settembre.

(*Si associano alla dichiarazione del senatore Terracini i senatori Romita, Marani, Montagnani, Bergamini, Minio, Molè Salvatore, Ruini e Rizzo*).

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Mette in votazione l'articolo 3 nel suo complesso: « Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Pone ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dal senatore Ruini: « Gli

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

5ª RIUNIONE (30 settembre 1948)

edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1º maggio e 4 novembre ».

(È approvato).

MONTAGNANI, *relatore*. Propone di designare una Sottocommissione composta dal Presidente e dal relatore per coordinare il testo approvato.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Montagnani.

(È approvata).

Rinvia la discussione dei rimanenti articoli al giorno successivo, alle ore 9.

La riunione termina alle ore 13,15.